

COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P. 84040 Tel. 0974/908832 – FAX 800250797

P.IVA 00775930654 C.F. 84001610652

REGOLAMENTO

GESTIONE PORTO TURISTICO DI

CASAL VELINO MARINA

Approvato Con deliberazione del C.C. n. 19 del 22.04.2006;

Modificato con deliberazioni di cc. N. 15 del 17.03.2007 , n. 9 del 5.04.2008 e n. 7 del 07.03.2009 ***

CAPO I - SERVIZI

Art. 1 (Premessa)

Il Comune di Casal Velino, concessionario provvisorio del Porto Turistico di Casal Velino Marina da esso costruito gestisce i pontili, avvalendosi del proprio apparato tecnico-amministrativo o, in carenza, di enti, soggetti di cooperazione o altri in rapporto di servizio funzionale con l'Ente .

Previa autorizzazione dell'Ente concedente e limitatamente al periodo di gestione provvisoria è autorizzato l'uso dello specchio acqueo per la individuazione e installazione di punti di attracco provvisori , realizzati e mantenuti a termine del Codice della Navigazione delle Ordinanze di Polizia Marittima ed ogni annesso disciplinare d'uso attinente i servizi di trasbordo.

Art.2 (Definizioni)

Per concessionario si intende l'Amministrazione Comunale di Casal Velino e per essa la Gestione del Porto Turistico, di seguito denominata Gestione, titolare della concessione demaniale per l'area portuale.

Per assegnatario si intende la persona che utilizza momentaneamente il punto di ormeggio assegnatagli dal Comune.

Per imbarcazione o natante si intende quella autorizzata all'ormeggio all'interno del Porto Turistico.

Art.3 (Applicazione del Regolamento)

Dal momento in cui l'imbarcazione entra nel Porto è soggetta alle disposizioni di cui al presente Regolamento applicate dal personale del Porto sotto il controllo della Gestione.

L'imbarcazione ormeggerà al posto assegnatogli, procedendo alle manovre che verranno suggerite dagli addetti alla gestione.

Art.4(*) (Servizi disponibili nell'approdo)

Nel Porto Turistico sono a disposizione dell'utente, per la sola imbarcazione autorizzata ad occupare il gavitello assegnato, i seguenti servizi compresi nelle tariffe di ormeggio:

- A) Sorveglianza dei natanti ormeggiati, limitatamente al periodo dell'alta stagione;
- B) Assistenza all'attracco, limitatamente al periodo di alta stagione;
- C) Parcheggio dei natanti in area scoperta in attesa della messa in acqua;
- D) Fornitura acqua potabile;
- E) Servizio raccolta rifiuti;
- F) Uso dello scivolo al solo scopo di alare o varare il natante limitatamente agli assegnatari del posto fisso o provvisorio.

I seguenti servizi, sono, altresì a disposizione secondo apposite tariffe che verranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale:

- Fornitura energia elettrica;
- Fornitura acqua potabile;
- Servizio di alaggio e varo;
- Servizio di carico e scarico dei natanti.

La gestione dei predetti servizi potrà avvenire anche in una delle forme previste dall'art. 1 primo comma .

Art.5 **(Sistemazione in ormeggio)**

Ogni imbarcazione dovrà essere ormeggiata secondo le prescrizioni della gestione.

Dovranno inoltre essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a prevenire fenomeni di affondamento, dovuti a precipitazioni atmosferiche, rottura di ormeggi, etc.

In caso di inadempienza, o il verificarsi di situazioni tali da pregiudicare la sicurezza di altri natanti, utenti o le installazioni portuali, la Gestione potrà disporre l'allontanamento o provvedere di sua iniziativa a regolarne la sistemazione, addebitandogli le spese sostenute.

Art. 6 **(Condotta civile degli utenti)**

Ogni condotta non conforme alla corretta convivenza ed alla buona immagine del Porto, da parte del proprietario dell'imbarcazione o dei suoi ospiti, che possa pregiudicare la sicurezza o la tranquillità degli altri utenti o danneggiare le installazioni del Porto giustifica l'immediato allontanamento dell'imbarcazione, disposto insindacabilmente dal Responsabile della Gestione.

Art. 7 **(Utilizzo pertinenze dell'area portuale)**

L'utilizzo delle pertinenze realizzate e collaudate dovranno essere destinate prioritariamente a servizi di ricezione turistica comprendente comunque presidi di soccorso medico di polizia marittima comprese unità di supporto di polizia locale e servizi di informazione turistica.

La gestione dei servizi di cui sopra potrà avvenire anche in una delle forme previste dall'art. 1 primo comma.

CAPO II – DOTAZIONI DELLE IMBARCAZIONI

Art. 8 **(Documentazione relativa al natante)**

Il proprietario del natante dovrà presentare obbligatoriamente la documentazione relativa alla propria identità, alla polizza assicurativa, alla proprietà del natante e comunque ogni documento richiesto dalla gestione ai sensi della legislazione vigente.

E' fatto obbligo al personale della gestione di registrare i documenti presentati dal titolare di ogni qualsiasi natante che giunga o lasci il Porto, sia via terra sia via mare, su apposito registro cronologico.

Art.9 **(Efficienza dell'imbarcazione)**

Ogni imbarcazione dovrà essere costantemente in piena efficienza per poter affrontare la navigazione e premunita per la sicurezza contro gli incendi.

Art.10 **(Parabordi e cime di ormeggio)**

Tutte le imbarcazioni all'ormeggio dovranno essere munite ai fianchi di un numero sufficiente di parabordi (Almeno 2 per parte e di numero e dimensioni adeguate all'imbarcazione), per non danneggiare i natanti vicini, ed essere in

possesso di adeguate cime di ormeggio, secondo le indicazioni della gestione, e sufficienti anche in caso di eventuali occasionali mareggiate.

CAPO III – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI

Art.11

(Criteri per l'assegnazione dei posti)

I posti di ormeggio del Porto, individuati con apposita numerazione, sono distinti in fissi per i periodi interi di un anno o di alta stagione e temporanei per loro frazioni .

Le domande sia per i posti fissi che per quelli temporanei devono essere inoltrate al Comune di Casal Velino – Ufficio Demanio – sul modello conforme all'allegato n. 1 al presente regolamento.

L'assegnazione degli ormeggi fissi e temporanei avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza dopo aver esaurito la precedenza dei naturali e residenti come previsto dall'art.12.

Le richieste per i posti fissi hanno la precedenza su quelle temporanee.

Nel caso le domande siano superiori ai posti disponibili, gli esclusi verranno inseriti in una lista di attesa alla quale si attingerà qualora gli assegnatari facciano pervenire rinuncia o venga dichiarata la decadenza ai sensi del successivo art. 13.

Art.12

(Tariffe Riserva ormeggi per casi particolari)

Per i naturali ed i residenti del Comune di Casal Velino è riservato un numero di posti pari al 50% di quelli disponibili.

Le tariffe, per gli assegnatari naturali o residenti del Comune di Casal velino da almeno 5 anni, sono ridotte del 20%.***

Ai portatori di handicap motorio, riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, le relative tariffe sono ridotte del 50%; agli stessi sono anche riservati cinque posti.

Art.13

(Decadenza dell'assegnazione del posto)

Viene dichiarata decaduta l'assegnazione nel caso che l'utente assegnatario non abbia provveduto al pagamento della tariffa prevista entro 5 giorni dalla comunicazione di avvenuta assegnazione.

La decadenza sarà comunicata all'interessato dalla Gestione, con formale comunicazione , senza altri adempimenti .

La decadenza è irrevocabile ed opera con effetti immediati dalla data di ricevimento della comunicazione.

La revoca del provvedimento di decadenza è ammessa solo ed esclusivamente qualora si dimostri che il verificarsi del presupposto sia imputabile alla Pubblica Amministrazione e per fatti non riconducibili alla volontà del privato interessato.

Art.14

(Volturazione dell'assegnazione del posto barca)

E' vietata all'utente la "cessione" a qualsiasi titolo del posto barca.

Costituisce atto di "cessione" di posto barca, come tale vietato, anche l'atto con il quale l'assegnatario concede a terzi l'uso temporaneo del posto barca, sia a titolo gratuito che oneroso.

Le volturazioni dell'assegnazione a favore di terzi, sono consentite nelle sole ipotesi:

- 1) Per morte dell'utente, nel qual caso avranno diritto a subentrare al defunto, nell'assegnazione del posto barca, gli eredi o legatari ai quali sia stata trasferita la proprietà del natante o imbarcazione. Allo scopo i suddetti dovranno fare apposita richiesta documentando il loro titolo di successione entro 3 mesi dalla successione, senza dover corrispondere alcunchè;
- 2) Nel caso in cui ci sia una comproprietà sull'imbarcazione o natante, oppure venga realizzata successivamente alla concessione del posto barca, l'intestatario dello stesso posto barca deve comunque conservare almeno il 51% della proprietà della barca o natante, e rimane l'unico intestatario titolare del posto barca.

Le comproprietà esistenti, in misura diversa di quella sopra detta, conservano la loro validità e la concessione viene cointestata a tutti i proprietari.

Le variazioni nelle comproprietà esistenti sull'imbarcazione o natante, che si verificassero successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere ritenute valide ai fini della conservazione della titolarità del posto barca solo se ad uno dei proprietari attuali rimane una quota di proprietà di almeno il 51%.

In caso diverso viene revocata la concessione del posto barca.

Ai fini del controllo di quanto previsto nel presente articolo, la gestione può procedere ad accertamenti di ufficio e disporre l'immediata revoca dell'assegnazione, in caso di accertata violazione.

Art.15 (Scambio di ormeggio)

E' vietato lo scambio di ormeggio da parte degli utenti.

La gestione può disporre scambi di ormeggio per esigenze funzionali del Porto o per altre giustificate motivazioni a sua insindacabile discrezione dandone avviso scritto all'interessato, in caso di urgenza anche a mezzo orale, oppure su richiesta degli interessati, previa verifica della possibilità tecnica e funzionale.

Art.16 (Sostituzione dell'imbarcazione)

La sostituzione dell'imbarcazione è ammessa solo a titolo definitivo e non temporaneo nell'ambito della fascia di appartenenza e previa comunicazione alla Gestione.

Qualora la sostituzione avvenga con imbarcazione di diverse dimensioni, la quale ricade in una fascia dimensionale diversa da quella assegnata, la stessa deve essere autorizzata ad insindacabile giudizio della Gestione, con atto formale e previa verifica delle possibilità tecniche e funzionali, accertate dal personale di gestione, nonché della relativa disponibilità di posti nella nuova fascia richiesta, previa applicazione della tariffa relativa alla nuova fascia di appartenenza.

Il soddisfacimento delle richieste di passaggio di fascia ha priorità rispetto all'assegnazione ex novo di posti permanenti.

CAPO IV – OBBLIGHI E DIVIETI

Art.17

(Uso motori o apparecchi rumorosi)

I proprietari delle imbarcazioni dovranno procedere con la dovuta discrezione, nell'azionare i motori di ogni natura per qualsiasi manovra o circostanza.

La Gestione può stabilire orari particolari per l'uso di televisori, apparecchi radio e simili.

Art.18

(Attività vietate all'interno del Porto)

Non è ammesso nuotare, esercitare attività subacquee e di pesca all'interno del Porto.

I proprietari di imbarcazioni non dovranno in nessun caso:

- Ingombrare le banchine, i pontili, le passerelle e comunque tutta l'area portuale con materiale, rifiuti od altro;
- Apportare modifiche od aggiunte alle strutture delle varie opere senza specifica autorizzazione della Gestione.

Art.19

(Eliminazione rifiuti)

Nessun rifiuto, di qualsiasi natura, potrà essere gettato in mare dalle imbarcazioni, dalle banchine o dai pontili.

Ogni rifiuto dovrà essere raccolto negli appositi recipienti collocati in vari punti del Porto.

CAPO V – TARIFFE
Art.20()¹**
(Disciplina tariffe)

La disciplina generale delle tariffe dovute per l'occupazione, sia fissa che temporanea, degli ormeggi è determinata come segue:

L'articolazione delle tariffe avviene all'interno delle seguenti fasce dimensionali, considerate fuori tutto:

- A) Fascia iniziale fino a mt 4 di lunghezza per 1.80 di larghezza massima
- B) Seconda fascia da mt. 4,01 a mt. 6 di lunghezza per 2,20 di larghezza massima;
- C) Terza fascia da mt. 6,01 a mt. 8 di lunghezza mt. 2,90 di larghezza massima;
- D) Quarta fascia da mt. 8,01 a mt. 10 di lunghezza per mt. 3,60 di larghezza massima;
- E) Quinta fascia da mt.10,01 a mt. 12 di lunghezza per mt.4,80 di larghezza massima;
- F) Sesta fascia da mt.12,01 a mt.15 di lunghezza per mt.5,00 di larghezza massima;
- G) Settima fascia da mt. 15,01 a mt.18 di lunghezza;
- H) Ottava fascia da mt. 18,01 a mt. 21 di lunghezza;
- I) Nona Fascia oltre mt. 21.

Considerare le tariffe anno 2009.

FASCIA	ALTA STAGIONE DAL 1.06 al 30.09		
	GIORNO	MESE	INTERO PERIODO
A	Da € 5,00 a € 10,00	Da € 150,00 a € 300,00	Da € 600,00 a € 1200,00
B	Da € 7,00 a € 13,00	Da € 200,00 a € 400,00	Da € 800,00 a € 1600,00
C	Da € 8,00 a € 17,00	Da € 250,00 a € 500,00	Da € 1000,00 a € 2000,00
D	Da € 10,00 a € 23,00	Da € 300,00 a € 700,00	Da € 1200,00 a € 2800,00
E	Da € 13,00 a € 30,00	Da € 400,00 a € 900,00	Da € 1600,00 a € 2700,00
F	Da € 17,00 a € 37,00	Da € 500,00 a € 1.100,00	Da € 2000,00 a € 4400,00
G	Da € 20,00 a € 43,00	Da € 600,00 a € 1.300,00	Da € 2400,00 a € 5200,00
H	Da € 23,00 a € 50,00	Da € 700,00 a € 1.500,00	Da € 2800,00 a € 6000,00
I	Tariffa H) incrementata di € 3,00 per ogni metro o sua frazione oltre il 31.mo metro	Tariffa H) incrementata di € 100,00 per ogni metro o sua frazione oltre il 21.mo mt.	Tariffa H) incrementata di € 150,00 per ogni metro o sua frazione oltre il 21.mo mt.

Considerare le tariffe anno 2009.

FASCIA	BASSA STAGIONE DAL 1.01 AL 31.05 E DAL 1.10 AL 31.12		ANNO SOLARE
	GIORNO	MESE	
A	1/30 della tariffa mensile incrementata del 50%	25% della tariffa mensile di alta stagione	70% della somma delle tariffe mensili di alta e bassa stagione
B	1/30 della tariffa mensile incrementata del 50%	25% della tariffa mensile di alta stagione	70% della somma delle tariffe mensili di alta e bassa stagione
C	1/30 della tariffa mensile incrementata del 50%	25% della tariffa mensile di alta stagione	70% della somma delle tariffe mensili di alta e bassa stagione
D	1/30 della tariffa mensile incrementata del 50%	25% della tariffa mensile di alta stagione	70% della somma delle tariffe mensili di alta e bassa stagione
E	1/30 della tariffa mensile incrementata del 50%	25% della tariffa mensile di alta stagione	70% della somma delle tariffe mensili di alta e bassa stagione
F	1/30 della tariffa mensile incrementata del 50%	25% della tariffa mensile di alta stagione	70% della somma delle tariffe mensili di alta e bassa stagione
G	1/30 della tariffa mensile incrementata del 50%	25% della tariffa mensile di alta stagione	70% della somma delle tariffe mensili di alta e bassa stagione
H	1/30 della tariffa mensile incrementata del 50%	25% della tariffa mensile di alta stagione	70% della somma delle tariffe mensili di alta e bassa stagione
I	1/30 della tariffa mensile incrementata del 50%	25% della tariffa mensile di alta stagione	70% della somma delle tariffe mensili di alta e bassa stagione

All'interno delle fasce dimensionali è consentita una tolleranza dell'1% con eccezione delle fasce "A - B - C" per le quali, limitatamente alla larghezza, è consentita una tolleranza del 10%; oltre tali tolleranze trova applicazione la tariffa corrispondente alla effettiva larghezza dell'imbarcazione.

La determinazione dell'aliquota tariffaria in ossequio ai criteri innanzi indicati verrà stabilita dalla Giunta in rapporto allo stato di fruizione dei servizi di cui all'articolo 4.

Le tariffe previste dal presente regolamento sono comprensive di IVA.

Art.21

(Termine versamento tariffa annuale e di alta o bassa stagione)

La tariffa per assegnazione annuale si intende riferita al periodo di un anno solare a decorrere dal 1° gennaio; la tariffa per assegnazione in alta o bassa stagione si intende riferita ai periodi indicati nel successivo articolo 22.

Il pagamento, in unica soluzione, deve essere effettuato anticipatamente entro gg. 5 dalla comunicazione, con notifica diretta, raccomandata A.R., Fax oppure e-mail, di avvenuta assegnazione.

Il mancato pagamento della tariffa, entro il giorno dalla scadenza, comporta la decadenza dell'utente dall'assegnazione del posto barca.

E' parificato al "Mancato Pagamento", ai fini di cui sopra, anche il pagamento parziale della tariffa.

Per evitare, peraltro, ipotesi di decadenza o errori materiali di calcolo, la Gestione provvederà, entro i 10 giorni successivi, alla scadenza del termine per il pagamento della tariffa a invitare, con nuova comunicazione, coloro che hanno versato somme inesatte a corrispondere lo somme dovute entro il termine inderogabile di giorni 5 dalla ricezione della nuova comunicazione, con avvertenza che in difetto la decadenza del posto barca sarà automaticamente operativa.

L'inadempiente dovrà essere invitato da parte della gestione a rimuovere l'imbarcazione eventualmente presente nel Porto a mezzo di formale comunicazione senza pregiudizio di quanto dovuto.

I crediti saranno recuperati addebitando un'indennità di mora, decorrente dal sessantesimo giorno dalla data di pagamento, pari all'interesse legale fissato con Decreto Ministeriale.

Art.22

(Tariffe per assegnazioni fisse e temporanee)

Le tariffe per assegnazione fissa saranno calcolate per l'anno o per il periodo di alta o bassa stagione e beneficeranno della riduzione stabilita con atto della Giunta Comunale.

Le tariffe per assegnazione temporanea saranno calcolate per mese o giorno e disciplinate anche per i termini e le modalità di versamento con atto della Giunta Comunale.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considera:

- 1) per anno, il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre;
- 2) per alta stagione, il periodo dal 1 giugno al 30 settembre, salvo diversa indicazione della Giunta Comunale;
- 3) per bassa stagione, i periodi dal 1 gennaio al 31 maggio e dal 1 ottobre al 31 dicembre; salvo diversa indicazione della Giunta Comunale;
- 4) per mese, un periodo di 30 giorni consecutivi e naturali;
- 5) per giorno, un periodo orario compreso tra l'ora di arrivo e le ore 24.00 del medesimo giorno; ove l'ora di arrivo ricada tra le 18.00 e le 24.00 il periodo è esteso fino alle ore 24.00 del giorno successivo.

CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.23

(Furti a bordo)

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali furti compiuti a bordo dei natanti nell'area del Porto.

Art.24

(Risarcimento danni tra privati o da eventi e calamità naturali)

L'Amministrazione Comunale non risponde di qualsiasi perdita o danno subito dalle imbarcazioni o dalle cose per fatti imputabili a terzi; questi, direttamente o attraverso l'assicurazione, saranno tenuti al risarcimento dei danni ad altri utenti o alle strutture dell'approdo.

L'Amministrazione Comunale non risponde in nessun caso di qualsiasi perdita o danno dovuto ad eventi o calamità naturali.

Art.25

(Conoscenza del Regolamento)

Gli utenti dei posti barca o di ogni altra attrezzatura del Porto Turistico, tacitamente dichiarano di conoscere, accettare e rispettare incondizionatamente le norme del presente Regolamento che di norma sarà consegnato in copia al momento dell'assegnazione dell'ormeggio e comunque esposto in modo ben visibile negli uffici del Porto.

Art.26

(Sanzioni)

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento saranno punite, osservando i criteri previsti dall'art.11 della Legge 24/11/1981 n.689, con sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo edittale stabilito dall'art.106, comma 2, del T.U.L.C.P. , approvato con R.D. 3/3/1934 n.383.

E' fatta salva , altresì, la facoltà dell'Autorità comunale, su segnalazione del Comando di Polizia Municipale o del Responsabile della Gestione, procedere alla revoca dell'assegnazione in caso di reiterate violazioni o comportamenti non consoni al presente Regolamento.

Art.27

(Rimozione forzata delle imbarcazioni)

Nel caso in cui l'assegnatario del posto barca non provveda nel termine assegnatogli o prestabilito allo spostamento dell'imbarcazione fuori dello specchio acqueo o dal piazzale del Porto, l'Amministrazione Comunale provvederà, senza altro avviso, a rimuoverla coattivamente.

L'esecuzione della rimozione, che dovrà essere disposta con formale provvedimento del Responsabile della Gestione, sarà affidata al Comando di Polizia Municipale.

L'imbarcazione sarà trasportata e custodita presso il Cantiere nautico individuato dall'Amministrazione e restituita all'avente diritto previo pagamento delle spese sostenute.

A dette spese si applica il comma 3° dell'art. 2756 del C.C.

Art.28
(Operatività in assenza di norme regolamentari)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, e per tutti i casi che si dovessero verificare in assenza di specifici riferimenti normativi, l'Ufficio Gestione opererà automaticamente nel rispetto dei principi dettati dal Regolamento, sentito preventivamente il parere, se del caso, della Giunta Comunale.

Art.29
(Foro competente)

In caso di controversie derivanti dall'applicazione del presente regolamento, il foro competente è quello del Tribunale di Vallo della Lucania.

Da utilizzare il modulo del bando 2009

ALLEGATO 1)

Al Responsabile del Servizio Demanio
del Comune
CASAL VELINO

(FAX:800250797)

(E-mail:ragioneria@comune.casal-velino.sa.it)

OGGETTO: Richiesta di assegnazione di un ormeggio nel Porto di Casal Velino

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____
in Via/Piazza _____ n. _____ C.F./P. IVA: _____
N. Telefono _____ cell. _____
Proprietario di una imbarcazione denominata: _____
Tipo: _____ dimensioni: lunghezza FT mt. _____,
larghezza FT mt. _____ libretto N. _____ Registrata al
n. _____
Motore Modello _____ Marca _____ Matricola _____
Potenza Hp _____

CHIEDE

l'assegnazione di un posto per l'ormeggio nel Porto di Casal Velino del tipo

FISSO (per periodi annuali o alta/bassa stagione) **TEMPORANEO** (per periodi mensili o giornalieri)

per l'imbarcazione sopra descritta per il periodo _____

DICHIARA

- di conoscere ed accettare le condizioni tutte previste dal Regolamento di gestione del Porto.
- di impegnarsi a versare la tariffa fissata all'atto del rilascio della Concessione.
- che il proprio domicilio è: _____

Allega alla presente² :

lì _____

Firma

² Occorre allegare la documentazione prevista dal Regolamento e descritta sul retro del presente Modello

DODUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. n. 2 fotografie a colori della barca, dalle quali sia ben visibile l'imbarcazione per cui si chiede l'ormeggio;
2. copia della licenza di navigazione per unità immatricolate;
3. copia del certificato d'uso del motore per unità non immatricolate;
4. per unità non immatricolate, dichiarazione sostitutiva con cui se ne dichiara il titolo di proprietà;
5. copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente;
6. dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza e di nascita;
7. Copia della polizza di assicurazione in corso di validità, a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile presso terzi, comprensivi di danni a persone e a cose, derivanti da incendio e scoppio ecc., per un ammontare non inferiore a € 774.685,35.